



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Uscita del 21/12/2017
nr. 0009155

Classifica I.6.4. Fasc. 59 - 2012
01-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Gianfranco Ganau
Presidente
- > On. Daniele Secondo Cocco
- Gruppo Art. 1 - Sinistra per la democrazia e il progresso

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.1331/A sull'esclusione del Comune di Anela dai contributi per la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.5401 del 21 dicembre 2017 inviata dall'Assessore della difesa dell'ambiente.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza

Prot. Entrata del 21/12/2017

nr. 0009132

Classifica 1.6.4.Fasc. 59 - 2012
01-00-00



L'Assessore

Prot. n.

Regione Autonoma della Sardegna

Ufficio di Gabinetto dell'Ambiente

Prot. Uscita del 21/12/2017

nr. 0005401

Classifica XIV
05-00-00



Cagliari, 11

Al Presidente della Giunta Regionale
On.le Francesco Pigliaru

3667
8648

N. 1331/A

Oggetto: INTERROGAZIONE (Cocco Daniele Secondo) - sull'esclusione del Comune di Anela dai contributi per la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo.

In relazione ai contenuti dell'interrogazione in oggetto, tenuto conto delle informazioni fornite dalla Direzione generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, si rappresenta quanto segue.

Appare opportuno premettere che, coerentemente con quanto previsto dalla L.R. n. 5/2017 che promuove interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo, la Deliberazione della Giunta regionale n. 31/18 del 27 giugno 2017, dispone l'assegnazione del contributo a favore dei Comuni che hanno subito una diminuzione del numero degli occupati nel settore della forestazione. Inoltre, provvede a individuare i presupposti per accedere al contributo, definiti nella riduzione del numero di occupati non inferiore a 3 unità rilevata con riferimento agli ultimi 10 anni: 01/01/2007 - 31/12/2016, nonché i criteri di quantificazione del contributo: numero di disoccupati nel settore della forestazione; estensione delle aree del territorio comunale concesse all'Agenzia Forestas; grado di avanzamento dei lavori; rendicontazione delle spese sostenute relativamente ai contributi già concessi.

In attuazione alla citata Deliberazione n. 31/18, gli uffici regionali, previa acquisizione dei dati inerenti la riduzione degli occupati dalla Agenzia Forestas (competente in materia), hanno approvato gli elenchi dei beneficiari e degli esclusi dalla fruizione dei descritti contributi e alla conseguente pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

A seguito della pubblicazione degli elenchi in argomento, stante la presentazione di istanze di riesame da parte di alcune Amministrazioni comunali riguardanti fondamentalmente l'entità della riduzione degli occupati nel settore della forestazione comunicati dall'Agenzia Forestas in data 8.6.2017 e in data 24.7.2017, è sorta la necessità di un'ulteriore verifica presso l'Agenzia Forestas,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

con conseguente richiesta formalizzata in data 11.8.2017 e reiterata in data 28.8.97 e 29.8.2017. Le richieste sono state riscontrate da Forestas il 6.9.2017.

Considerate le differenze tra i dati trasmessi originariamente e i nuovi dati comunicati è risultato indispensabile procedere ad un ulteriore e definitivo accertamento la cui richiesta è stata formalizzata in data 20.9.2017, con riscontro di Forestas in data 4.10.2017 e 5.10.2017.

In particolare, con riferimento al Comune di Anela, l'Agenzia Forestas ha modificato la precedente comunicazione precisando che al momento della cessazione del rapporto di lavoro era residente ad Anela un solo operaio e che l'errore nella precedente comunicazione, indicante tre unità, era dovuto dall'aver considerato come cessato nel 2007 il rapporto di lavoro di due operai "trasformati" in impiegati.

Ai fini della verifica dei requisiti per poter lavorare nei cantieri verdi come già accaduto in passato, l'Agenzia, in assenza di specifiche indicazioni normativamente poste, ha adottato il criterio della residenza che, per altro, risponde a logiche di razionalità, congruità e oggettività necessarie al fine di assicurare regole certe e facilmente riscontrabili a garanzia della trasparenza e parità di trattamento di tutti i potenziali fruitori del contributo pubblico.

In conclusione, per maggior chiarezza, si precisa che l'azione amministrativa, in particolare all'atto dell'erogazione di risorse finanziarie pubbliche, deve rispondere all'esigenza di garantire la par condicio tra tutti gli aventi diritto, adottando regole che circoscrivano e definiscano la discrezionalità amministrativa secondo parametri oggettivi rispondenti ai principi di buona amministrazione, di efficacia e di efficienza, a garanzia della legittimità dei provvedimenti disposti.

L'Assessore

Donatella Spano